



ATTO N. 1528

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 395 del 14/04/2014)

***“NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI - ABROGAZIONE DELLA L.R.
10/07/1987, N. 34”***

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 28/04/2014*

Trasmesso alla II e I Commissione Consiliare Permanente il 28/04/2014



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


N. 395 DEL 15/04/2014

OGGETTO: Disegno di legge: "Norme per la tutela dei consumatori e utenti" -
Approvazione

		PRESENZE
Marini Catiusia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Assente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Assente

Presidente: Catiusia Marini

Segretario Verbalizzante: Sonia Cappannelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 4 febbraio 2013 con la quale è stato preadottato il presente disegno di legge;

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Norme per la tutela dei consumatori e utenti" presentata dal Direttore dott. Giampiero Antonelli;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Fabio Paparelli avente ad oggetto: "Norme per la tutela dei consumatori e utenti";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto del parere del Comitato legislativo espresso ai sensi dell'art. 23 comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale nella seduta del 28 marzo 2014;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Preso atto del parere da parte del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria nella seduta del 30 aprile 2013. Acquisito con protocollo regionale n. 64934 del 9 maggio 2013;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Norme per la tutela dei consumatori e utenti", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea legislativa regionale;
- 2) di dare mandato all'Assessore Fabio Paparelli di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Norme per la tutela dei consumatori e utenti."

**RELAZIONE**

Con il presente disegno di legge la Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto regionale in base al quale "La Regione concorre a tutelare i diritti dei consumatori e favorisce la correttezza dell'informazione, la sicurezza e la qualità dei prodotti", interviene in materia di tutela dei consumatori e degli utenti al fine di adeguare l'attuale disciplina dettata dalla legge regionale del 10 luglio 1987, n. 34, che peraltro viene abrogata, in considerazione delle nuove disposizioni normative nazionali che si sono succedute e che sono confluite nel Codice del consumo d.lgs. 206/2005.

Obiettivo principale è quello di individuare strumenti a sostegno di interventi di informazione e educazione del consumatore. Va, infatti, rimarcato come una delle principali tendenze evolutive del consumerismo consista proprio nell'anticipare la tutela dalla fase successiva alla conclusione del contratto alla fase precontrattuale; la tutela, in altre parole, anziché di tipo successivo, individuale e riparatorio tende progressivamente a divenire preventiva, a carattere diffuso ed anticipato.

Di qui la fondamentale importanza che viene ad assumere l'educazione e l'informazione quali strumenti per ridurre le asimmetrie informative che caratterizzano, a discapito del consumatore, il rapporto di consumo e di qui, ancora, la correlazione che intercorre fra l'efficacia del messaggio educativo e l'attenuazione della posizione di debolezza strutturale del consumatore.


Rivalutata la funzione educativa in materia consumeristica, occorre tuttavia sottolineare come la sua titolarità non appartenga in modo esclusivo alla Regione (o ad altre istituzioni pubbliche) ma sia da condividersi con le associazioni dei consumatori le quali hanno (o dovrebbero avere) come finalità essenziale proprio quella di contribuire a sviluppare la coscienza critica del consumatore. È evidente allora che il rapporto fra Regione ed associazioni dei consumatori entra a pieno titolo fra i temi dai quali il legislatore regionale non può prescindere nel dettare la disciplina regolatoria, se non al prezzo di determinare, ignorando una realtà ormai diffusamente percepita dalla pubblica opinione, di inefficienze sulla politica complessiva di settore.

Pertanto la ricerca di un rapporto stabile, costante e proficuo con il mondo associazionistico costituisce uno degli obiettivi principali del presente provvedimento legislativo che intende conseguirlo sia attraverso l'individuazione, all'interno di quel mondo, d'interlocutori qualificati ed effettivamente rappresentativi, sia mediante la creazione/consolidamento di un organismo dove accomunarli ed investirli del compito di rappresentare unitariamente proposte ed iniziative.

Assume dunque importanza centrale nell'economia del provvedimento normativo la disciplina che si ritrova nel comma 3 dell'articolo 1, all'articolo 2 ed agli articoli 4 e 5 dove, rispettivamente, si riconoscono le funzioni di tutela e rappresentanza delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, è previsto il Registro delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale e costituita la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Consulta regionale rappresentativa delle associazioni dei consumatori ed utenti per lo sviluppo del consumerismo.

Relazione tecnico-finanziaria

L'articolo 1, al comma 2, elenca le finalità della legge ed al successivo comma 3 elenca le azioni e le attività attraverso le quali la Regione si propone il perseguimento di tali finalità.

Il comma 3, pertanto, ha contenuto dichiarativo degli interventi che vengono più specificamente disciplinati negli articoli successivi.

In particolare alla lettera a), si prevede il riconoscimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti quali soggetti negoziali dei diritti disponibili dei consumatori ed utenti ed il sostegno del loro funzionamento. Tali interventi sono disciplinati ai successivi articoli 2 e 6;

Alla lettera b), la Regione si propone di favorire la collaborazione tra le associazioni iscritte nel Registro regionale attraverso il coordinamento dei soggetti coinvolti nell'accordo sancito dalla Conferenza Unificata, del 26 settembre 2013 – G.U. n. 72 del 29.10.2013 – Tale attività rientra tra quelle svolte dalla Consulta di cui ai successivi articoli 4 e 5.

Gli oneri finanziari derivanti dall'attività della Consulta saranno esaminati nell'ambito dell'analisi degli articoli di riferimento sopra indicati;

Le attività previste alla lettera c) consistono nel diffondere e promuovere la sensibilizzazione culturale in materia di consumerismo attraverso percorsi formativi ed educativi svolti dalle associazioni dei consumatori a favore delle scuole. Tali attività sono riconducibili a quelle svolte dalla Consulta di cui all'articolo 5.

La lettera d) prevede che la Regione nell'ambito della programmazione delle proprie competenze, contribuisca alla diffusione della cultura della tutela dei consumatori e degli utenti con l'inserimento di tali temi nei percorsi formativi già svolti dalla regione a favore degli enti pubblici e delle associazioni dei consumatori.

Trattasi pertanto di norma programmatica che non comporta oneri finanziari aggiuntivi sul bilancio regionale;

Alla lettera e) sono previste azioni rivolte alla diffusione della conciliazione per la soluzione delle controversie attraverso la definizione di protocolli e convenzioni con le Associazioni dei consumatori e degli utenti. Trattasi pertanto di norma ordinamentale e programmatica che non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.


Alla lettera f) e g) si prevede di promuovere iniziative di contrasto al carovita nonché rivolte alla diffusione di pratiche di consumo ambientalmente sostenibile attraverso accordi e protocolli d'intesa tra categorie e soggetti economici, attività riconducibile alle prerogative della Consulta di cui agli artt. 4 e 5. Le norme hanno natura programmatica e non comportano oneri finanziari da parte della Regione.

La lettera h) prevede la promozione dei prodotti del territorio attraverso atti regolamentari e normativi della Regione e degli enti locali nonché attraverso gli interventi delle associazioni dei consumatori riconducibili alla programmazione di cui all'art. 6. Gli oneri derivanti dall'attivazione degli interventi sono individuati al successivo art. 6.

Le attività previste alla lettera i) sono quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) al quale si rinvia.

Gli articoli 2 e 3 prevedono l'istituzione del Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e le modalità di iscrizione in tale registro.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Riguardo ai requisiti richiesti alle associazioni per poter essere inserite nel registro, essi sono sostanzialmente mutuati da quelli che sanciscono, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, la rappresentatività a livello statale e questa scelta si colloca nell'alveo di un processo di progressiva omogeneizzazione dei parametri di rappresentatività regionali (rispetto a quelli statali) già da tempo promossa a livello nazionale.

Il Registro è istituito presso la struttura regionale competente per materia e, tra i requisiti che le associazioni devono possedere per esservi inserite, meritano particolare attenzione quelli relativi:

- alla presenza di una sede, autonoma struttura associativa, sul territorio regionale, nei cui locali si svolgono esclusivamente attività non aventi scopo di lucro e attinenti alle finalità previste dallo Statuto dell'associazione, nonché, dalla presenza di un'articolazione organizzativa di almeno quattro sportelli sul territorio regionale, gestiti in maniera autonoma o coordinata tra più associazioni per l'erogazione di assistenza ai consumatori;
- all'atto costitutivo, almeno di due anni, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata il cui statuto definisce un ordinamento a base democratica con organismi eletti dagli iscritti e prevede la tutela dei consumatori e degli utenti quale scopo esclusivo, senza fini di lucro; effettiva rappresentatività sociale;
- un numero d'iscritti, residenti in Umbria, non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti in Umbria, sulla base dei dati dell'ultimo censimento della popolazione, distribuiti almeno in sette comuni della Regione.

Attribuendo allo "sportello" carattere di requisito per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni e prevedendone la definizione degli standard minimi (articolo 2, comma 5, lettera c) e comma 6, dello stesso articolo) nonché la possibilità di contribuire anche al funzionamento degli sportelli derivanti dalla definizione dell'articolazione territoriale di cui al comma 6, lettera a, dell'articolo 6, si è voluto dare rilievo al ruolo essenziale che le associazioni svolgono nel rapporto con i cittadini sul territorio offrendo servizi secondo modalità ormai ampiamente consolidate e apprezzate da consumatori e utenti. La correlazione dell'insieme di queste disposizioni evidenzia come l'intento sia quello di favorire la creazione di una rete di sportelli che incontri in misura sempre maggiore le esigenze del consumatore, la cui informazione, consapevolezza e tutela finisce per assurgere ad obiettivo fondamentale.

Entrambi gli articoli sono di natura ordinamentale, regolano procedure per il funzionamento del registro e pertanto non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 istituisce presso la Giunta regionale la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti regolandone la costituzione, la composizione e le procedure di nomina dei rappresentanti. L'attività della Consulta non comporta alcun compenso né alcuna forma di rimborso spese (articolo 4, comma 11). L'articolo ha carattere ordinamentale e non produce oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Per la disciplina della Consulta in ordine ai criteri di composizione, la scelta è stata di prevedere come membri stabili dell'organismo i rappresentanti di tutte le associazioni iscritte nel registro regionale, un rappresentante di Unioncamere, due rappresentanti designati dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL); due rappresentanti designati dall'Università degli studi di Perugia, di cui uno appartenente al Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori, oltre ad un rappresentante dell'Università per stranieri, senza diritto di voto.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


La logica sottesa è quella di favorire le condizioni affinché il movimento associativo consumeristico possa liberamente ed autonomamente confrontarsi, esprimere pareri, assumere orientamenti, decisioni ed iniziative caratterizzate da autorevolezza, impegno ed energia applicativa che la compresenza ridondante di soggetti estranei potrebbe in certa misura attenuare o compromettere. L'obiettivo è dunque di valorizzare le istanze associazionistiche facendole derivare da un organismo che, rappresentando unitariamente le associazioni, possa assumere la veste di interlocutore rappresentativo e da questo primario della Regione.

L'articolo 5, comma 1 descrive le funzioni della Consulta prevalentemente ispirate all'intendimento prima richiamato e che trova il suo nucleo principale nella funzione consultiva e propositiva ma che ricomprende anche l'esercizio unitario di prerogative (quali esprimere pareri, definire convenzioni e collaborazioni, esprimere orientamenti ed indicazioni, designazioni di rappresentanti dei consumatori e utenti all'interno di organismi regionali) prima disperse. Tra gli altri compiti sono da ricordare: la sollecitazione all'adeguamento a livello regionale a rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; la proposta di studi e ricerche sui problemi dei diritti dei consumatori e degli utenti; la promozione del coordinamento fra le associazioni dei consumatori, anche al fine di accrescere l'efficacia del ricorso a strumenti, conciliativi e giurisdizionali, di tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti.

Le funzioni elencate alle lettere a), b), c), d), f) e g) sono attribuite alla Consulta ma sono svolte senza alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale in quanto trattasi di attività di coinvolgimento e richieste di interventi di agenzie, istituti e autorità preposti alla protezione ambientale, alla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e alla tutela della concorrenza e del mercato.

Per quanto riguarda le attività previste dalle lettere e) ed h), queste consistono nel promuovere la realizzazione di studi, ricerche ed iniziative sui problemi del consumo, della fornitura di servizi e sui diritti dei consumatori e degli utenti, attraverso indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicati sul territorio regionale nonché nell'elaborare e proporre programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti e per le attività formative, già richiamate in parte tra le finalità all'articolo 1, comma 2. L'onere finanziario che ne deriva per il bilancio regionale è stimabile, complessivamente in euro 50.000,00 annui di cui euro 30.000 per le attività di ricerca e 20.000 per le attività di formazione di cui alla lettera h). La quantificazione di tali oneri è stata effettuata sulla base del trend storico delle spese sostenute dalla regione per le attività di raccolta ed elaborazione dei dati da parte di appositi osservatori regionali e di comunicazione/informazione/formazione già svolte dalla Consulta regionale di cui alla l.r. 34/1987. Per l'anno 2014, ipotizzando l'entrata in vigore della Legge al 1 ottobre 2014 l'onere finanziario per gli interventi indicati può essere stimato in € 10.000 da destinare agli interventi di cui alla lettera h) da allocare in un nuovo capitolo del bilancio regionale e finanziabili attraverso riduzione di pari importo degli stanziamenti della U.p.b.08.1.012 (capitolo 5690) del bilancio regionale 2014. Per gli anni successivi la quantificazione dell'onere è rinviata alla legge finanziaria regionale. Per gli interventi di cui alla lettera e) viene istituito, per memoria, un apposito capitolo nel bilancio regionale 2014 rinviandone il finanziamento negli anni successivi.

Nelle attività della Consulta, di cui alla lettera e) si collocano, inoltre, le azioni correlate alla progettazione ed alla realizzazione delle "Iniziative a vantaggio dei

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

consumatori di cui all'articolo 148, c.1 della L.388/2000 finanziate con i fondi ripartiti dal Ministero Sviluppo Economico (Fondi Antitrust). I Decreti di ripartizione di queste risorse hanno fatto registrare ad oggi, assegnazioni a favore della Regione Umbria di circa 150.000,00 euro per biennio destinati al finanziamento degli interventi mirati all'informazione, all'educazione e all'assistenza dei consumatori e degli utenti definiti dal Programma generale di intervento della Regione Umbria ai sensi della Legge n. 388/2000, articolo 148, comma 1.

L'articolo 5, comma 2 prevede la possibilità che la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti svolga ulteriori funzioni secondo specifiche previsioni dettate da possibili future norme regionali. La norma rappresenta soltanto una potenziale estensione delle attività di partecipazione dei consumatori, eventuali ulteriori funzioni attribuite da tali norme saranno analizzate dal punto di vista finanziario dalle norme stesse.

All'articolo 6 si individuano gli obiettivi e le priorità e si definiscono interventi mirati, già enunciati all'art. 1, comma 3, lett. a) e h) del presente Disegno di legge, volti a sostenere le politiche di tutela e difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti attraverso lo strumento del Programma annuale degli interventi che prevede:

- iniziative dirette della Regione, realizzate anche in collaborazione con le associazioni;
- contributi per iniziative e progetti presentati dalle associazioni iscritte nel Registro regionale;
- contributi per il funzionamento degli sportelli di cui all'articolo 2, comma 5 lettera c) e per gli eventuali ulteriori sportelli derivanti dalla definizione dell'articolazione territoriale di cui al comma 4 lettera c).

L'onere regionale per l'attuazione del programma annuale di cui al comma 4, dell'articolo 6 può essere stimato in complessivi € 110.000,00 annui da ripartire tra le attività di cui alle lettere a), b), c) e d). I relativi oneri finanziari, già previsti negli stanziamenti della l.r. 10 luglio 1987, n. 34, alla UPB 08.1.013 - capitoli 5701 e 5702 del bilancio regionale, saranno finanziati a seguito della abrogazione della stessa legge 34/87, disposta dal presente disegno di legge, con le disponibilità esistenti nei suddetti capitoli di spesa all'entrata in vigore del presente Disegno di Legge.

L'entità della spesa è stata quantificata tenendo conto del trend storico delle medesime spese già sostenute dalla Regione. In particolare, il riparto dell'onere complessivo viene stimato in circa il 36% per le iniziative e i progetti di cui alle lettere a) e b) e il 64% per i contributi di funzionamento degli sportelli di cui alle lettere c) e d).


Per l'attuazione di tali interventi vengono previsti appositi capitoli di nuova istituzione nella medesima UPB 08.1.013 distintamente per: 1) gli interventi di cui alla lettera a) per le iniziative dirette della Regione; 2) i contributi per i progetti delle Associazioni di cui alla lettera b); 3) i contributi alle Associazioni di cui alle lettere c) e d).

La Giunta regionale provvederà all'iscrizione delle disponibilità della abroganda l.r. 34/1987, esistenti alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, nei suddetti capitoli, ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della legge 13/2000 di contabilità regionale.

L'articolo 7 contiene le disposizioni per la revoca dei contributi e la conseguente cancellazione dal registro regionale dell'associazione interessata.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Si tratta di norme ordinamentali che non comportano oneri a carico del bilancio regionale.



Analoga attenzione alle esigenze degli utenti è rappresentato dall'articolo 8 che favorisce l'applicazione e diffonde a livello regionale la disciplina regolatoria in ordine ai servizi pubblici locali introdotta dalla finanziaria 2008 ed in particolare acquisisce le indicazioni contenute nell'Accordo del 26 settembre 2013 sancito in Conferenza Unificata e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2013, parte prima.

L'azione della Regione prevista dall'articolo 8 è riferita ad attività prevista da disposizione nazionale volta a promuovere la partecipazione dei cittadini al sistema di controllo di qualità dei servizi pubblici locali, e si tratta di previsione ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.


Le norme finali e transitorie dell'articolo 10, definiscono i tempi entro i quali la Giunta regionale stabilisce le modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro regionale e la documentazione da allegare all'istanza stessa; regolano la procedura relativa alle eventuali istanze di iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni di consumatori ed utenti di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo) pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge; l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni iscritte all'Albo regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 7 della l.r. 34/1987, e le condizioni per mantenere l'iscrizione allo stesso Registro regionale; sono definiti, inoltre, i tempi di nomina della Consulta, le deroghe al superamento delle barriere architettoniche per l'accesso alla sede legale delle associazioni ed agli sportelli.

Con le norme dell'articolo 11 è abrogato il testo aggiornato della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo) che comprende: la legge regionale 14 novembre 1988, n. 44 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34. Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo) e la legge regionale 12 luglio 1996, n. 17 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 - Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo).

Tali articoli 10 e 11 disciplinano le attività transitorie e le abrogazioni senza prevedere oneri a carico del bilancio regionale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Norme per la tutela dei consumatori e utenti"



Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 6 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa europea e statale, detta norme per la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e utenti.

2. La presente legge, in particolare, persegue le seguenti finalità:

a) la tutela della salute dei consumatori e utenti;

b) la tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e utenti, nonché il loro diritto a un'adeguata informazione e a una corretta pubblicità, anche per promuovere lo sviluppo di un rapporto più consapevole e influente con gli attori della produzione, della distribuzione e dei servizi;

c) la promozione dell'educazione al consumo critico, responsabile e consapevole;

d) il miglioramento della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi;

e) la valorizzazione dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

f) la partecipazione del consumatore e utente nello sviluppo sostenibile e solidale dell'economia e della società regionale, in particolare nel percorso della responsabilità sociale d'impresa.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione, con il coinvolgimento delle associazioni iscritte nel Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2, in particolare:

a) riconosce le associazioni dei consumatori e degli utenti quali soggetti negoziali dei diritti disponibili dei consumatori ed utenti, sostenendone il funzionamento e le

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

attività;

b) promuove la collaborazione delle associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 2 per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008");

c) favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli insegnanti e di educazione al consumo consapevole per i giovani in età scolare;

d) favorisce percorsi di aggiornamento sulle materie attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti, destinati agli enti pubblici e alle associazioni dei consumatori e degli utenti;

e) favorisce la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali e promuove la conciliazione per la soluzione delle controversie, anche favorendo l'organizzazione di servizi di informazione e supporto per i consumatori e per gli utenti da parte delle associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 2;

f) promuove iniziative di contrasto al carovita;

g) promuove la diffusione di pratiche di consumo orientate al rispetto di valori ambientali ed etici;

h) promuove gli interventi a favore della filiera corta, valorizzando i prodotti stagionali e del territorio;

i) promuove attività di studio, ricerca e analisi in materia di consumerismo.

Art. 2

(Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia, il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, di seguito denominato Registro regionale.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. L'iscrizione al Registro regionale è subordinata al possesso, da parte delle associazioni, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o registrata da almeno due anni, il cui statuto sancisca un ordinamento a base democratica con organismi eletti dagli iscritti e preveda la tutela dei consumatori e degli utenti quale scopo esclusivo, senza fini di lucro;

b) effettiva rappresentatività sociale;

c) strutturazione regionale e decentrata sul territorio regionale;


d) svolgimento di un'attività continuativa sul territorio regionale nei due anni precedenti la domanda di iscrizione al Registro regionale;

e) titolarità di un sito internet o di apposita sezione regionale presente nel sito internet nazionale dell'associazione medesima, costantemente aggiornato ai sensi del comma 9;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato in relazione all'attività dell'associazione medesima, con l'esclusione delle condanne per reati d'opinione, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di amministratore di ente locale o amministrazioni pubbliche, né di membri di organismi direttivi di partiti politici o organizzazioni sindacali, né di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. L'effettiva rappresentatività sociale di cui al comma 2, lettera b) è comprovata da un numero di iscritti, residenti in Umbria, non inferiore allo zero virgola cinque per mille dei residenti in Umbria, sulla base dei dati dell'ultimo censimento della popolazione, distribuiti almeno in sette comuni della Regione. Ai fini della determinazione di detta rappresentatività, il numero di iscritti, in ognuno dei sette comuni, deve essere pari o superiore a venti.

4. Gli iscritti di cui al comma 3 sono i consumatori o utenti come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) che hanno espresso la volontà di aderire alle finalità statutarie dichiarate dall'associazione e versato la quota associativa. L'iscrizione e la quota associativa devono essere rinnovate con cadenza almeno biennale.

5. La strutturazione regionale e decentrata di cui al comma 2, lettera c) è comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti requisiti:

a) carattere regionale dell'associazione o articolazione regionale di associazione nazionale, dotata di autonomia giuridica e funzionale;

b) presenza di una sede legale sul territorio regionale, priva di barriere architettoniche, nei cui locali sono conservati i registri e gli atti fondamentali dell'associazione e si svolgono esclusivamente attività non aventi scopo di lucro e attinenti alle finalità previste dallo Statuto;

c) presenza di almeno quattro sportelli sul territorio regionale gestiti in maniera autonoma o coordinata tra più associazioni.

6. Per sportello di cui al comma 5, lettera c) si intende il luogo fisico, privo di barriere architettoniche, in cui vengono date informazioni ai cittadini, fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite le relative pratiche. A tal fine deve essere garantita l'apertura dello sportello almeno una volta ogni quindici giorni.


7. La Giunta regionale, con proprio atto, può stabilire ulteriori requisiti degli sportelli di cui al comma 5, lettera c).

8. Lo svolgimento dell'attività continuativa sul territorio regionale di cui al comma 2, lettera d) è dimostrata da:

a) documentazione comprovante l'apertura della sede legale e degli sportelli di cui al comma 5, lettera c) in data anteriore rispetto alla presentazione dell'istanza di iscrizione;

b) attestazione del numero degli associati suddivisi per comune di residenza;

c) documentazione comprovante lo



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

svolgimento delle iniziative realizzate negli ultimi due anni sul territorio regionale;

d) bilanci o rendiconti degli ultimi due anni approvati, dagli organi associativi preposti, da cui emerga in particolare:

1) l'ammontare complessivo delle quote sottoscritte e versate:

2) l'ammontare dei contributi pubblici ricevuti;

3) l'ammontare dei contributi privati ricevuti:

e) dichiarazione in autocertificazione dalla quale emerga il numero di procedimenti attivati presso le autorità amministrative, di iniziative giudiziarie e conciliative di natura collettiva e individuale, di partecipazione a convegni e seminari a livello nazionale e regionale, di progetti finanziati da altri enti pubblici o privati.

9. Il sito internet di cui al comma 2, lettera e), costantemente aggiornato, include adeguati contenuti informativi sia relativamente all'organizzazione ed al funzionamento dell'associazione, sia relativamente ai contenuti informativi in ordine ai servizi offerti.

Art. 3

(Iscrizione delle associazioni nel Registro regionale)


1. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 che intendono iscriversi al Registro regionale presentano istanza alla struttura regionale competente in materia che si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, le modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro regionale e la documentazione da allegare all'istanza stessa. L'atto è pubblicato nel sito internet istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Le associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 2, entro il 30 giugno di ogni anno, devono trasmettere alla struttura regionale competente in materia, il

segue atto n.

segue atto n. 395 del 15/4/44



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

bilancio dell'anno precedente unitamente ad una relazione sull'attività svolta e sul mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2. In particolare, al fine di dimostrare la permanenza della propria rappresentatività, la relazione deve indicare il numero complessivo degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, suddiviso per ciascun comune di residenza.

4. Alle associazioni iscritte nel Registro regionale è preclusa ogni attività di pubblicità a fini commerciali avente ad oggetto la compravendita di beni o servizi prodotti da propri iscritti o da terzi.

5. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo 2, comma 2 o il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 comportano la cancellazione dal Registro regionale.

6. Il Registro regionale è pubblicato, entro il mese di febbraio di ogni anno, nel sito istituzionale della Regione riportando, per ciascuna associazione iscritta, le seguenti informazioni:


- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) indirizzo sito internet;
- c) dati anagrafici del legale rappresentante;
- d) indirizzo della sede legale e degli sportelli con relativi recapiti telefonici e indirizzi e-mail;
- e) numero degli iscritti complessivi suddivisi per comune;
- f) contributi pubblici e privati ricevuti nell'ultimo biennio.

Art. 4

(Consulta regionale dei consumatori e degli utenti)

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e rimane in carica per la durata



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della legislatura, ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;

b) un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da ciascuna delle associazioni iscritte nel Registro regionale;

c) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dalla Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Umbria (Unioncamere);

d) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio e servizi, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura;

e) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);

f) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dall'Università degli studi di Perugia, docenti presso lo stesso ateneo, senza diritto di voto, di cui uno effettivo e uno supplente appartenenti al Centro di studi giuridici sui diritti dei consumatori dell'Università degli studi di Perugia, senza diritto di voto;


g) da un rappresentante effettivo ed uno supplente designati dall'Università per Stranieri di Perugia, docente presso lo stesso ateneo, senza diritto di voto;

h) dal dirigente della struttura regionale competente per materia, o suo delegato, senza diritto di voto.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i criteri per le designazioni di cui al comma 2, lettera d).

4. Le designazioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g) devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si procede alla costituzione della Consulta purché le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto; la Consulta è integrata sulla base delle designazioni pervenute oltre il termine stesso.

5. La cancellazione di un'associazione



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dal Registro regionale, comporta la decadenza dei componenti nominati nella Consulta su designazione dell'associazione stessa.

6. L'inserimento di un'associazione nel Registro regionale comporta l'integrazione della Consulta con un rappresentante effettivo ed uno supplente designato dalla stessa associazione con le medesime procedure di cui al commi 2 e 4.

7. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente per materia.

8. La Consulta è convocata dal Presidente, di norma, una volta ogni tre mesi. La Consulta è altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con relativa indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno o su richiesta motivata di un componente della Giunta regionale in ragione delle competenze ad esso attribuite. Le sedute della Consulta sono pubbliche.

9. Il Presidente della Consulta può invitare alle riunioni dipendenti delle strutture regionali interessate, amministratori e funzionari delle società che gestiscono i servizi pubblici locali, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati.

10. La Consulta nomina un vice Presidente tra i rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro regionale e adotta, nella prima seduta, un regolamento per il proprio funzionamento. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale.


11. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso.

Art. 5
(Funzioni della Consulta)

1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

a) esprime parere consultivo sul programma annuale di cui all'articolo 6, comma 4;

b) esprime pareri, ove richiesti, sulle proposte di leggi e regolamenti regionali e



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sugli atti amministrativi di carattere generale della Giunta regionale o delle amministrazioni locali concernenti materie attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti;

c) promuove rilevazioni e analisi da parte della competente azienda unità sanitaria locale, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e degli utenti, nonché degli ambienti in cui vivono;

d) sollecita e promuove l'adeguamento a livello regionale a rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore;


e) promuove, anche attraverso il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di studi, ricerche ed iniziative sui problemi del consumo, della fornitura di servizi e sui diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare attraverso indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicati sul territorio regionale. Ai fini delle iniziative di cui alla presente lettera, la Consulta può avvalersi anche di centri di ricerca specializzati in materia di tutela dei diritti dei consumatori;

f) promuove il ricorso a strumenti conciliativi e giurisdizionali, di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

g) individua i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti negli organismi, ove richiesti, garantendo la rappresentatività delle associazioni, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 10;


h) elabora e propone programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti e per le attività formative rivolte agli operatori delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

2. La Consulta può svolgere ulteriori funzioni sulla base di specifiche norme regionali.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 6**

(Programmazione degli interventi per la tutela dei consumatori e degli utenti)



1. Il documento annuale di programmazione (DAP) individua gli obiettivi e le priorità degli interventi relativi alle politiche di tutela e difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Le associazioni iscritte nel Registro regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presentano alla struttura regionale competente per materia le iniziative e i progetti che intendono realizzare e le domande per ottenere i contributi per la loro attuazione, sulla base degli obiettivi e delle priorità stabiliti nel DAP.

3. Le iniziative e i progetti di cui al comma 2 possono essere presentate, anche congiuntamente, da più associazioni iscritte al Registro regionale.

4. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Consulta, approva il programma annuale degli interventi per l'attuazione delle politiche di tutela e difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti. Il programma ripartisce le risorse stanziare dal bilancio di previsione annuale per:

a) le iniziative dirette della Regione, realizzate anche in collaborazione con le associazioni iscritte nel Registro regionale;

b) le iniziative e i progetti presentati dalle associazioni iscritte nel Registro regionale;

c) il funzionamento degli sportelli di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c);

d) il funzionamento degli sportelli derivanti dalla definizione dell'articolazione territoriale di cui al comma 6, lettera a).


5. Le richieste di contributi di cui al comma 4, lettere b), c) e d) devono essere corredate da una relazione illustrativa delle attività e dei progetti da realizzare e dalla documentazione puntuale delle spese sostenute in ordine all'attività ed ai progetti realizzati nell'anno precedente.

6. La Giunta regionale, sentiti gli enti

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

locali e le associazioni iscritte nel Registro regionale, definisce con proprio atto:

- a) l'articolazione territoriale e gli standard minimi degli sportelli finanziati ai sensi del comma 4, lettera d);
- b) le modalità e le procedure per la definizione del programma annuale di cui al comma 4.



Art. 7
(Revoca dei contributi)

1. I finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 6 sono revocati e le somme corrisposte sono recuperate nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione dell'iniziativa e del progetto per la quale il finanziamento è stato concesso;
- b) destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste nel programma annuale di cui all'articolo 6, comma 4;
- c) non corrispondenza agli standard minimi di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a).

2. La revoca e il recupero dei contributi erogati dalla Regione sono disposti dalla struttura regionale competente, entro trenta giorni dall'accertamento della violazione.

3. Nell'ipotesi di revoca dei contributi l'associazione interessata è cancellata dal Registro regionale.

Art. 8
(Partecipazione dei cittadini al sistema di controllo di qualità dei servizi pubblici locali)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni la Regione favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, il rispetto e l'applicazione delle disposizioni e dei principi di cui all'articolo 2, comma 461 della l. 244/2007 e dei conseguenti accordi assunti in sede di Conferenza unificata.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 9
(Norma finanziaria)

...

Art. 10
(Norme finali e transitorie)


1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta l'atto di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Per le istanze di iscrizione all'Albo regionale delle associazioni di consumatori ed utenti di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 luglio 1987, n 34 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo) pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere presentata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione comprovante il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

3. Le associazioni iscritte all'Albo regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 7 della l.r. 34/1987, sono iscritte automaticamente nel Registro regionale di cui all'articolo 2. Tali associazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono comunicare e documentare il loro adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, pena la cancellazione dal Registro regionale stesso.

4. La Consulta di cui all'articolo 4 è nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Qualora la sede legale delle associazioni e gli sportelli di cui all'articolo 2, comma 5, lettere b) e c) che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ubicati in edifici esistenti per i quali viene dimostrata l'impossibilità tecnica e strutturale di procedere all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche, è ammessa la deroga a quanto previsto dalla



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


normativa vigente in materia di barriere architettoniche, purché siano garantite modalità di comunicazione dedicati a persone con disabilità.

Art. 11
(Norme di abrogazioni)

1. La legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo), è abrogata.

2. La legge regionale 14 novembre 1988, n. 44 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34. Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo), è abrogata.


3. La legge regionale 12 luglio 1996, n. 17 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 - Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo), è abrogata.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento


--inserire le note al testo della proposta di legge a cura della
struttura proponente--





Regione Umbria

Giunta Regionale



SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: Commercio e tutela dei consumatori

OGGETTO: Disegno di legge: "Norme per la tutela dei consumatori e utenti" - Approvazione

SEZIONE I¹

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:

La presente legge, in attuazione dell'articolo 6 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla normativa comunitaria e statale, detta norme per la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini consumatori e utenti della Regione Umbria.

Il rinnovo della normativa regionale in materia muove sia dai sopravvenuti principi dello Statuto regionale sia dal progressivo aggiornamento della normativa comunitaria e statale in materia, nonché dagli sviluppi dell'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione ("Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà").


La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto regionale, interviene in materia di tutela dei consumatori e degli utenti al fine di adeguare la vigente disciplina - legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 abrogata dalla presente legge - in considerazione delle nuove disposizioni normative nazionali che si sono succedute e che sono confluite nel Codice del consumo D.lgs. 206/2005.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

Documento annuale di Programmazione

¹ da completare a cura della Direzione proponente

SEGUE ATTO N. 395 DEL 15/4/14



ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:

Entrata:

Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
•			
•			
	Totale		

Spesa: art. ,, che prevedono spese

Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
Art. 5, comma 1, lettera e)	Corrente	€ 0	€ 30.000
Art. 5, comma 1, lettera h)	Corrente	€ 10.000	€ 20.000
Art. 6 c. 4, lettera a)	Corrente	€ 0	€ 10.000
Art. 6 c. 4, lettera b)	Corrente	€ 0	€ 30.000
Art. 6 c. 4, lettera c) e d)	Corrente	€ 0	€ 70.000
	Totale	10.000,00	160.000
	Saldo da finanziare	10.000	160.000



METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:

L'articolo 5, comma 1 descrive le funzioni della Consulta.

Le funzioni elencate alle lettere a), b), c), d), f) e g) sono attribuite alla Consulta ma sono svolte senza alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale in quanto trattasi di attività di coinvolgimento e richieste di interventi di agenzie, istituti e autorità preposti alla protezione ambientale, alla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e alla tutela della concorrenza e del mercato.

Per quanto riguarda le attività previste dalle lettere e) ed h), queste consistono nel promuovere la realizzazione di studi, ricerche ed iniziative sui problemi del consumo, della fornitura di servizi e sui diritti dei consumatori e degli utenti, attraverso indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicati sul territorio regionale nonché nell'elaborare e proporre programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti e per le attività formative, già richiamate in parte tra le finalità all'articolo 1, comma 2. L'onere finanziario che ne deriva per il bilancio regionale è stimabile, complessivamente in euro 50.000,00 annui di cui euro 30.000 per le attività di ricerca e 20.000 per le attività di formazione di cui alla lettera h). La quantificazione di tali oneri è stata effettuata sulla base del trend storico delle spese sostenute dalla regione per le attività di raccolta ed elaborazione dei dati da parte di appositi osservatori regionali e di comunicazione/informazione/formazione già svolte dalla Consulta regionale di cui alla l.r. 34/1987. Per l'anno 2014, ipotizzando l'entrata in vigore della Legge al 1° ottobre 2014 l'onere finanziario per gli interventi indicati può essere stimato in € 10.000 da destinare agli interventi di cui alla lettera h) da allocare in un nuovo capitolo del bilancio regionale e finanziabili attraverso riduzione di pari importo degli stanziamenti della U.p.b.08.1.012 (capitolo 5690) del bilancio regionale 2014. Per gli anni successivi la quantificazione dello stanziamento è rinviata alla legge finanziaria regionale. Per gli interventi di cui alla lettera e) viene istituito, per memoria, un apposito capitolo nel bilancio regionale 2014 rinviandone il finanziamento negli anni successivi.

All'articolo 6 si individuano gli obiettivi e le priorità e si definiscono interventi mirati, già enunciati all'art. 1 del presente Disegno di legge, volti a sostenere le politiche di tutela e difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti attraverso lo strumento del Programma annuale degli interventi che prevede:


- iniziative dirette della Regione, realizzate anche in collaborazione con le associazioni;
- contributi per iniziative e progetti presentati dalle associazioni iscritte nel Registro regionale;
- contributi per il funzionamento degli sportelli di cui all'articolo 2, comma 5 lettera c) e per gli eventuali ulteriori sportelli derivanti dalla definizione dell'articolazione territoriale di cui al comma 4 lettera c).

L'onere regionale per l'attuazione del programma annuale di cui al comma 4, dell'articolo 6 può essere stimato in complessivi € 110.000,00 annui da ripartire tra le attività di cui alle lettere a), b), c) e d). I relativi oneri finanziari, già previsti negli stanziamenti della l.r. 10 luglio 1987, n. 34, alla UPB 08.1.013 - capitoli 5701 e 5702 del bilancio regionale, saranno finanziati a seguito della abrogazione della stessa legge 34/87, disposta dal presente disegno di legge, con le disponibilità esistenti nei suddetti capitoli di spesa all'entrata in vigore del presente Disegno di Legge.

L'entità della spesa è stata quantificata tenendo conto del trend storico delle medesime spese già sostenute dalla Regione. In particolare, il riparto dell'onere complessivo viene stimato in circa il 36% per le iniziative e i progetti di cui alle lettere a) e b) e il 64% per i contributi di funzionamento degli sportelli di cui alle lettere c) e d).

Per l'attuazione di tali interventi vengono previsti appositi capitoli di nuova istituzione nella medesima UPB 08.1.013 distintamente per: 1) gli interventi di cui alla lettera a) per le iniziative dirette della Regione; 2) i contributi per i progetti delle Associazioni di cui alla lettera b); 3) i contributi alle Associazioni di cui alle lettere c) e d).

La Giunta regionale provvederà all'iscrizione delle disponibilità della abroganda l.r. 34/1987, esistenti alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, nei suddetti capitoli, ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della legge 13/2000 di contabilità regionale.



DATI E FONTI UTILIZZATI:

Dati storici e analisi spese degli osservatori regionali e della Consulta ex legge regionale 34/1987.

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

Legge regionale 10/7/1987, n. 34 "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo".

Gli stanziamenti della l.r 34/1987, esistenti all'entrata in vigore del presente disegno di legge, vengono utilizzati per il finanziamento delle spese derivanti dagli interventi previsti dal Programma annuale di cui all'articolo 6, comma 4.

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

Le spese di cui all'articolo 5 sono finanziate mediante riduzione dello stanziamento della UPB 08.1.012 – capitolo 5690 per euro 10.000 del bilancio di previsione regionale 2014;
Le spese di cui all'articolo 6 sono finanziate in misura pari alle disponibilità, esistenti alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, della UPB 08.1.013 – capitoli 5701 e 5702 del bilancio di previsione regionale 2014.


ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

Per il Servizio proponente
Giovanni Moriconi

Perugia 11/Aprile 2014

SEZIONE II ²

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:

**QUADRO FINANZIARIO**

Saldo da finanziare a pareggio:		10.000,00
Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)	
• mediante riduzione autorizzazioni di spesa		10.000,00
Totale		10.000,00


VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Le spese di cui all'articolo 5 sono finanziate mediante riduzione dello stanziamento della UPB 08.1.012 – capitolo 5690 per euro 10.000 del bilancio di previsione regionale 2014;

Le spese di cui all'articolo 6 sono finanziate in misura pari alle disponibilità, esistenti alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, della UPB 08.1.013 – capitoli 5701 e 5702 del bilancio di previsione regionale 2014. L'ammontare di tali disponibilità non è quantificabile alla data odierna. Trattasi comunque di variazioni compensative all'interno della stessa UPB di importo complessivo fino a euro 110.000.

² da completare a cura del Servizio bilancio e finanza

SEGUE ATTO N. 375 DEL 15/4/14



MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2014	2015	2016
Saldo da finanziare	10.000	l.f.	l.f.
• Spesa corrente	10.000	l.f.	l.f.
• Spesa in conto capitale	-	-	-

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:


Trattandosi di interventi di natura discrezionale e che non generano un vincolo di bilancio, per gli anni 2015 e successivi, la quantificazione della spesa di cui agli articoli 5 e 6 viene rinviata alla legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

ANNOTAZIONI: Sulla base di quanto sopraesposto si propone la seguente norma finanziaria:

Art. 9

Norma finanziaria


1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) ed h) è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 10.000 da allocare alla Unità previsionale di base 08.1.013 (capitoli 5696 n.i. e 5697 n.i.) del bilancio regionale di previsione;
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione della Unità previsionale di base 08.1.012 – capitolo 5690 - del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014;
3. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) possono concorrere, altresì, finanziamenti statali ai sensi dell'articolo 148, comma 1 della L.388/2000, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge;
4. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 4, si provvede, per l'anno 2014, con le disponibilità esistenti alla Unità previsionale di base 08.1.013 - capitoli 5701 e 5702 - da allocare ai seguenti capitoli di spesa della medesima Unità previsionale di base 08.1.013 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014:
 - Capitolo 5698 (n.i.) per gli interventi di cui alla lettera a);
 - Capitolo 5699 (n.i.) per gli interventi di cui alla lettera b);
 - Capitolo 5700 (n.i.) per gli interventi di cui alle lettere c) e d);



5. Per gli anni successivi al 2014, l'entità della spesa di cui ai precedenti commi 1 e 4 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità;
6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014, sia in termini di competenza che di cassa.

Servizio Bilancio e finanza
Giuseppina Fontana

Perugia 11/09/2014



**Regione Umbria**

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI

OGGETTO: Disegno di legge: "Norme per la tutela dei consumatori e utenti" -
Approvazione

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.


Perugia, li 11/04/14

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI



Regione Umbria

Giunta Regionale



Assessorato regionale "Commercio e tutela dei consumatori. Sport ed impiantistica sportiva. Associazionismo sportivo. Centri storici. Società partecipate. Risorse patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Riforme dei servizi pubblici locali e riforme endoregionali. Sicurezza (l.r. 13/2008). Polizia locale. Urbanistica"

OGGETTO: Disegno di legge: "Norme per la tutela dei consumatori e utenti" - Approvazione

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 14/04/2014

Assessore Fabio Paparelli

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

Perugia, li **22 APR. 2014**

**Per copia conforme
all'originale.**



IL FUNZIONARIO